



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 14

23 Febbraio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Marzo 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di marzo 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Marzo 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
----------	--------------------	------------------------	-------------

<p>1 marzo</p>	<p>Avvocati</p>	<p>Compensazione dei crediti</p>	<p>Termine iniziale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.</p> <p>Tali crediti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA; • al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti; • alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'art. 1 co. 860 della L. 197/2022). <p>L'opzione può essere esercitata fino al 30.4.2024. Ferma restando la disponibilità di risorse, sarà possibile esercitare l'opzione anche dall'1.9.2024 al 31.10.2024</p>
<p>1 marzo</p>	<p>Enti non commerciali, Titolari di partita IVA</p>	<p>Domanda di agevolazione</p>	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024; • concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.</p> <p>La comunicazione per l'accesso al credito può</p>

			essere trasmessa fino al 31.3.2024 e non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande
1 marzo	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico per i lavoratori c.d. "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016.</p> <p>Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età; • sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata INPS; • possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31.12.1995. <p>Tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi; • assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni); • riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; • lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi. <p>Le domande presentate dopo il suddetto termine e non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie</p>

1 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS
2 marzo	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i

			<p>criteri indicati in materia di</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
3 marzo	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
3 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS</p>
4 marzo	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.2.2024; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima

			<p>decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
4 marzo	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate; • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate; • dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. <p>Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo; • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili; • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate

			<p>allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande scade alle ore 16:00 del 22.3.2024 e rileva l'ordine cronologico di presentazione delle stesse</p>
4 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
8 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare il modello IVA 2024 qualora s'intenda effettuare la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 18.3.2024, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato; • oppure della sottoscrizione effettuata dall'organo cui è demandata la revisione legale dei conti. <p>Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione "orizzontale", è ininfluente anche la data di presentazione del modello</p>
8 marzo	Consorzi	Domanda di agevolazione	<p>Termine, entro le ore 17:00, per presentare al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste le richieste di contributo a fondo perduto, di importo variabile</p>

			in base alla valutazione delle istanze trasmesse, per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo
8 marzo	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 17:00, per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO 47.62.10), per presentare la domanda per il contributo una tantum per il 2023.</p> <p>Il contributo è riconosciuto fino a 2.000 euro (elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020) a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici; • apertura domenicale pari almeno al 50% delle domeniche su base annua; • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi; • attivazione di uno o più punti vendita aggiuntivi. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione della domanda</p>
12 marzo	Imprese	Domanda all'INAIL	<p>Termine entro il quale le imprese subentrate in posizione utile (identificate con il codice S-AMS) devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12.3.2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria, con riferimento al Bando ISI 2022</p>
15 marzo	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante

			<p>operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</p> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di febbraio 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2023
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
15 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese

			<p>precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 marzo	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 marzo	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO 47.62.10), per richiedere il contributo riconosciuto in misura pari al 50% delle spese</p>

			<p>sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI; • spese per canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet; • spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS; • altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico. <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 17:00 del 15.4.2024. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande</p>
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
15 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l’imponibile complessivo; • l’IVA distinta per aliquota
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i

			<p>soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 marzo	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei registri previsti ai fini IVA; • ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti

			<p>“supersemplificati” (regime attualmente abrogato).</p> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
15 marzo	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per trasmettere la comunicazione delle spese sostenute nel 2023 per fruire del credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari.</p> <p>Il credito spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti; • per un importo non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio; • per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. <p>Sono agevolabili le spese relative al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotazioni tecnologiche; • software; • progettazione e implementazione; • sviluppo database e sistemi di sicurezza
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
16 marzo	Sostituti d’imposta	IRPEF certificazione	Termine per consegnare ai sostituiti le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023

		unica	
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento canone di concessione	<p>Versamento del canone di concessione dovuto a saldo per il 2023. L'eventuale credito è utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti del canone, a decorrere dal mese di aprile 2024.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
16 marzo	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) comunicazione	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della scelta in relazione al saldo a credito del prelievo erariale

		all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>unico del 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di utilizzarlo in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2024; • oppure di richiederlo a rimborso. <p>In caso di omessa o di tardiva comunicazione, la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione</p>
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) versamento	<p>Versamento del saldo del prelievo erariale unico in relazione all'anno solare 2023.</p> <p>L'eventuale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzato in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2024; • in alternativa, può essere richiesto a rimborso. <p>L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il 2023 e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno</p>
16 marzo	Veterinari	IRPEF	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); • rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
18 marzo	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione

			<p>coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</p> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio</p>

			dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
18 marzo	Associanti in partecipazione	Contributi INPS gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
18 marzo	Soggetti che hanno erogato	Contributi INPS gestione	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli

	borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	separata	assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica IRPEF	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2024
18 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore

			<p>percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
18 marzo	Intermediari immobiliari	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi

			<p>conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
18 marzo	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
18 marzo	Forme pensionistiche complementari	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi al 2023 dei contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto
18 marzo	Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, enti previdenziali, Fondi integrativi	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione a tutti i soggetti del

	del Servizio Sanitario Nazionale		<p>rapporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> delle spese sanitarie rimborsate, per effetto dei contributi versati; dei contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta; in relazione al 2023
18 marzo	Datori di lavoro	Quote Fondo Tesoreria TFR	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> del settore privato; con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
18 marzo	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p> <p>I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro</p>

<p>18 marzo</p>	<p>Datori di lavoro agricolo</p>	<p>Contributi INPS</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>
<p>18 marzo</p>	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la

			<p>detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020; • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. "bonus antibarriere 75%"). <p>A decorrere dal 17.2.2023, l'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.</p> <p>Lo stesso articolo tuttavia:</p> <p>individua alcune fattispecie per le quali, "di diritto", non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023);</p> <p>prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l'opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023)</p>
18 marzo	<p>Associazioni di promozione sociale,</p> <p>Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,</p> <p>Associazioni senza scopo di lucro,</p> <p>Fondazioni, ONLUS</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; • erogazioni liberali restituite nel 2023, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. <p>La comunicazione è obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno

			<p>fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
18 marzo	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; • nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
18 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
18 marzo	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).</p>
18 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
18	Datori di lavoro	Contributi	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono</p>

marzo		CASAGIT	effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
18 marzo	Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati: <ul style="list-style-type: none"> delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2023, con riferimento a ciascun decesso; del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: <ul style="list-style-type: none"> del 26% sugli interessi ed altri proventi; del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

			<ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
18 marzo	Amministratori di condominio	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio e imputate ai singoli condomini con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione
18 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;

			<ul style="list-style-type: none"> l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
18 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024
18 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023
18 marzo	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei

			lavoratori sportivi (FPSP)
18 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
18 marzo	Datori di lavoro	Domanda al Ministero dell'Interno	<p>Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2024 relativi ai lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM 27.9.2023).</p> <p>In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 18.3.2024.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 136.000 unità per l'anno 2023; • 151.000 unità per l'anno 2024; • 165.000 unità per l'anno 2025
18 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; • gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
18 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è

			dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente
18 marzo	Sostituti d'imposta	Modello 730	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo); • al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730. <p>Nel caso in cui si tratti della prima comunicazione, deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" della "Certificazione Unica".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168</p>
18 marzo	Società di capitali	Imposte dirette	<p>Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2023;

			<ul style="list-style-type: none"> delle relative ritenute d'acconto operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione non deve essere rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73; nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 3 del DLgs. 461/97. <p>Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> società di capitali ed enti emittenti; casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; le imprese di investimento e gli agenti di cambio; ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
18 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro possono effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale sul TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative relative all'anno 2023, effettuate nel mese di competenza "febbraio 2024"

<p>18 marzo</p>	<p>Contribuenti forfetari</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati • sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
<p>18 marzo</p>	<p>Persone fisiche</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma rateale; • della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.

			<p>Il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2024.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009)</p>
18 marzo	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
18 marzo	Imprese di assicurazione	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi al 2023 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in

			<p>esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
18 marzo	Sostituti d’imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe; • 25% in ogni altro caso
18 marzo	Sostituti d’imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p>

			<p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<p>18 marzo</p>	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Versamento ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p>

			Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
18 marzo	Sostituti d'imposta	IRPEF	Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2023, per le quali non è previsto un apposito modello, attestanti: <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • le ritenute operate
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. La disciplina prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
18 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta

18 marzo	Soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> dei dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nel 2023; con riferimento a ciascuno studente
18 marzo	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024
18 marzo	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023
18 marzo	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	IMU ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023. L'IMU dovuta per il 2023 deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): <ul style="list-style-type: none"> la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Con riguardo all'IMU dovuta per il 2023, quindi: <ul style="list-style-type: none"> la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2022; la seconda rata doveva essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023, cadendo di sabato, è slittato a lunedì 18.12.2023), a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023. In generale, la base imponibile dell'IMU è

			<p>costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro
<p>18 marzo</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.</p> <p>Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di

			<p>due a un massimo di 10.</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>
18 marzo	Scuole	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023, per i pagamenti di rette relative alla frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli asili nido; • delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili); • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); • delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). <p>Sono da comunicare le spese sostenute con riferimento a ciascun iscritto</p>
18 marzo	Enti non commerciali	Ravvedimento operoso	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell'IMU dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2022, ai sensi dell'art. 1 co. 763 della L. 160/2019 (disposizione che si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L.160/2019).</p> <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per</p>

			<p>anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. <p>Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate</p>
18 marzo	Imprese	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sostenute nel 2023 dalle persone fisiche; • dei rimborsi delle spese per l'acquisto degli abbonamenti, disposti nel 2023. <p>Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).</p> <p>Le comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • in via facoltativa, con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024; • obbligatoriamente, a partire dal periodo d'imposta 2025
18 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
18 marzo	Banche	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine, per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari; • riferiti al 2023
18 marzo	Persone fisiche	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IRPEF	<p>Termine per esercitare, in relazione alle spese scolastiche sostenute nel 2023, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello;

			<ul style="list-style-type: none"> • da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite posta elettronica
18 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
18 marzo	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti

<p>18 marzo</p>	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010; • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010. <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/20</p>
<p>18 marzo</p>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con

		<p>applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione,
--	--	--

			<p>anche in copia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
18 marzo	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico

			<p>di gestione individuale di patrimoni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
18 marzo	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	IVA ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024
18 marzo	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo	Banche	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari,

			con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
18 marzo	Banche, Poste	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES; disposti nel 2023
18 marzo	Enti universitari e di ricerca	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2023, al netto dei relativi rimborsi e contributi; con riferimento a ciascuno studente. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti
18 marzo	Società di capitali	Versamento di tassa di concessione governativa	Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di: <ul style="list-style-type: none"> 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2024; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo. L'importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine
18 marzo	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:

			<ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", • effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
18 marzo	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
20 marzo	Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per esercitare, da parte dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2023, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate</p>
20 marzo	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il</p>

			giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
20 marzo	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
20 marzo	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il</p>

			tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco. L'obbligo riguarda in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
20 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
20 marzo	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000

			<p>euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
21 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica IRPEF	<p>Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2024 relativi agli altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 c. 3, lett. b), 4 e 5) del DPCM 27.9.2023).</p> <p>In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 21.3.2024.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 136.000 unità per l'anno 2023; • 151.000 unità per l'anno 2024; • 165.000 unità per l'anno 2025
22 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento canone di concessione	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone</p>

			di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare
22 marzo	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 16:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate; • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate; • dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. <p>Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo; • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili; • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere

			<p>installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.</p> <p>Il termine iniziale di presentazione delle domande era il 4.3.2024 e rileva l'ordine cronologico di presentazione delle stesse</p>
22 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile gennaio-febbraio; • in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
25 marzo	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
25 marzo	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>

<p>25 marzo</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA elenchi INTRASTAT</p>	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

			<p>trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
25 marzo	Titolari di partita IVA	IVA Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio e febbraio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura

			<p>uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<p>25 marzo</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Domanda al Ministero dell'Interno</p>	<p>Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2024 relativi ai lavoratori stagionali (art. 7 del DPCM 27.9.2023). In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 25.3.2024.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti</p>

			<p>all'estero entro le seguenti quote complessive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 136.000 unità per l'anno 2023; • 151.000 unità per l'anno 2024; • 165.000 unità per l'anno 2025
25 marzo	Datori di lavoro	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono versare la quinta rata dei contributi ENPAIA sospesi.</p> <p>La sospensione riguardava i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione e indicati nel DL 61/2023.</p> <p>I contributi sospesi sono quelli che ricadono nel periodo dall'1.5.2023 al 25.10.2023.</p> <p>La ripresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fissata al 25.11.2023, in un'unica soluzione; • ovvero a rate, fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data
26 marzo	Titolari di partita IVA	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023
28 marzo	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per la presentazione delle domande per ottenere i contributi previsti dal PNRR per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>I contributi sono erogati sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione o sotto forma di servizi di certificazione.</p> <p>Possono beneficiare dei contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'innammissibilità della stessa, presentino specifici requisiti, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano Micro, Piccole o Medie; • abbiano in pianta organica almeno un dipendente; • abbiano sede legale e operativa in Italia; • siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o

			<p>volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC; • siano in regola con il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti) e con le assunzioni di disabili
28 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile marzo-aprile, • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
29 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Si precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l'1.4.2024</p>

29 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Modello IRAP	<p>Termine per presentare il modello IRAP 2023 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023)</p>
29 marzo	Enti non commerciali	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2023 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023)</p>
29 marzo	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. • Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023)
29 marzo	Enti commerciali, Società di capitali	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali</p>

			dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023)
29 marzo	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di febbraio 2023, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di marzo, cadendo il 31.3.2024 di domenica, il termine è anticipato al 29.3.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
29 marzo	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di febbraio 2023.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di marzo, cadendo il 31.3.2024 di domenica, il termine è anticipato al 29.3.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>

<p>30 marzo</p>	<p>Società di capitali</p>	<p>Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio</p>	<p>Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (29.4.2024).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<p>30 marzo</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>Domanda all'INPS</p>	<p>Termine entro il quale presentare la domanda per l'indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo.</p> <p>L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi, compresi i co.co.co., ai lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97 (individuati con DM 25.7.2023) e ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari della indennità di disponibilità.</p> <p>I lavoratori devono essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano e residenza in Italia da almeno un anno;

			<ul style="list-style-type: none"> • reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; • almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; • reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità) e non essere titolare di pensione diretta. <p>Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo</p>
30 marzo	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; • devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
31 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, per presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammmodernamento degli impianti calcistici, in relazione al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza

			<p>del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC ufficiospport@pec.governo.it;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione</p>
31 marzo	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (prima finestra), per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari.</p> <p>Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi.</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici requisiti contributivi; • determinate condizioni
31 marzo	Persone fisiche	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale presentare la domanda per chiedere il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.</p> <p>Il bonus spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/92, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8.3.2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel</p>

			<p>2019 (ai fini dell'individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174 euro).</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è erogato dall'INPS; • è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino alla concorrenza della somma di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità
31 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
31 marzo	Soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita modalità telematica, le domande, relative al 2023, per la concessione del credito d'imposta relativo ai compensi corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli avvocati in caso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo; • ovvero agli arbitri, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250,00 euro; • è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziare. <p>Entro il 30.4.2024, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati</p>
31 marzo	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse

			sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
31 marzo	Percettori di trattamenti a sostegno del reddito	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale il beneficiario della DIS-COLL è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; • che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
31 marzo	Datori di lavoro marittimo	Domanda al Ministero del Lavoro	<p>Termine ultimo per presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligatorio; • non obbligatorio (per un massimo di 40 giorni). <p>L'indennità onnicomprensiva non può essere riconosciuta agli armatori, ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita e ai titolari di impresa individuale imbarcati (essendo quest'ultimi inquadrati come lavoratori autonomi), in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità può essere riconosciuta</p>

			solo a fronte della presentazione di un'autocertificazione che attesti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società
31 marzo	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale	Imposta di bollo	<p>Termine per il versamento, mediante il modello F24, della prima rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72.</p> <p>I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.</p> <p>Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate</p>
31 marzo	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024; • concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente</p>
31 marzo	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere in modalità telematica la comunicazione annuale avente la finalità di indicare al Ministero del Lavoro l'eventuale svolgimento di lavorazioni usuranti nel corso dell'anno precedente
31	Committenti di	Registrazione	Termine entro il quale effettuare le registrazioni

marzo	prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	LUL	<p>sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di</p>
31 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Domanda di agevolazione	Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta previsti per l'accesso alla mediazione (art. 20 DLgs.28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2023
31 marzo	Sostituti d'imposta	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
31 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo

31 marzo	Percettori di trattamenti a sostegno del reddito	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale il beneficiario della NASpI è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; • che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
31 marzo	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione della domanda per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2023, relativi alla quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nell'anno 2023 da parte delle PMI.</p> <p>Il credito d'imposta può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione; • fino a un importo massimo di 500.000 euro
31 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile gennaio-febbraio</p>
31 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo</p>

			<p>apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2024. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non</p>
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2024.</p> <p>Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2023</p>
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2023 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2024.</p> <p>Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura "contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi</p>
31 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

			<p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
31 marzo	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; • nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.11.2023; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. <p>Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale)</p>
31 marzo	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento della seconda rata dovuta al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, la cui prima rata è stata versata entro il 31.3.2023; • la rimozione delle irregolarità e delle omissioni. <p>L'importo da versare al fine della definizione delle violazioni formali è pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Sono sanabili:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione; • commesse fino al 31.10.2022. <p>Dalla regolarizzazione sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023); • le violazioni in tema di quadro RW. <p>Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l'eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all'1.1.2023</p>
--	--	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti